

Stalking...? Fenomeno all'ultima Moda!

A cura della dott.ssa Olga Izzo

“Finchè morte non ci separi” osereste immaginare una frase più celebre di questa, più inflazionata, più rituale, più comune, credo di no!!!!

Ed è dietro a questa frase che rappresenta per molti il lasciapassare per una nuova vita, di gioia si suppone, che si nasconde il più delle volte l'entrata dell'inferno!

Sono anni che se ne parla, le storie di violenza domestica fanno sempre meno scalpore il che è terrificante, ma ci sono casi in cui tutto comincia da molto lontano e il *libro Il Lato Oscuro dell'Amore a cura di Massimo Lattanzi*, è un vero e proprio manuale analitico dei pensieri, delle emozioni e dei comportamenti delle persone che reagiscono in maniera “forte” all'interruzione di una relazione ed al conseguente vissuto di vuoto e rifiuto.

Lo Stalking, termine inglese, letteralmente “perseguitare”, indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, spesso di sesso opposto, perseguitandola ed ingenerando stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità, è un fenomeno all'ultima moda!

La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata.

Lo stalker può essere un estraneo, ma il più delle volte è un conoscente, un collega, o un ex-partner o peggio ancora un ex-marito, nella maggior parte dei casi, quindi, la vittima conosce lo *stalker*, solo una minoranza risulta essere stata perseguitata da uno sconosciuto, e ciò è significativo dell'origine o causa del “comportamento deviato”, nel senso che l'intento e l'atto persecutorio nascono – per lo più - da un legame affettivo/sentimentale finito male o, per lo meno, interrotto per volontà della vittima e non accettato. Si verifica, dunque, la seguente sequenza: uno dei *partners* pone fine alla relazione; l'altro non riesce ad accettare la fine del rapporto e, anziché rassegnarsi, mette in atto la propria “vendetta”, fatta, appunto, di un'instancabile stillicidio realizzato con atti di disturbo.

“Ne con te ne senza di te” celeberrima battuta del film di Francois Truffaut in **“La Signora dalla porta accanto”** primissimo esempio cinematografico dell'antica tecnica dello stalking, fino all'uccisione di Bernard ad opera di Mathilde.

Una ricerca condotta negli Stati Uniti, circa una decina di anni fa, dal **NVAW** (National Violence Against Women), su un campione formato da 8.000 uomini e 8.000 donne, ha accertato che l'80% delle vittime erano giovani donne, di età media intorno ai 28 anni. E non mancano dati sulla diffusione del fenomeno in Italia. Più in particolare, dalla ricerca condotta **dall'ONS (Osservatorio Nazionale Stalking)** è emerso un dato sostanzialmente coincidente con la ricerca statunitense: circa l'80% delle vittime sono donne, e, per converso, la maggior parte degli *stalkers* sono uomini (il 70 è la percentuale italiana, rispetto all'87% americano).

Nell'ultimo anno la Spagna ha contato oltre 126 mila casi di maltrattamento (secondo gli esperti il 90 per cento non vengono denunciati). Il 95% delle vittime sono donne. Trenta sono state uccise dai propri mariti o compagni nel 2008 (74 nel 2007). L'autorità giudiziaria ha emesso quasi 80 mila ordini di protezione (gli agenti preposti al servizio sono 1.614).

Sotto il profilo degli effetti della molestia assillante, sempre le statistiche statunitensi riferiscono che buona parte delle vittime (circa un terzo delle donne e un quinto degli uomini) avverte la necessità di rivolgersi ad uno psicologo, e non manca – a volte - l'**epilogo violento** della vicenda: atti di abuso sessuale nel 31% dei casi e di violenza fisica nell'81%. Il ritardo atavico con cui l'Italia si accorge dell'emergenza è puntuale più che mai anche in questo caso, nascosto dietro le quinte di un palcoscenico blasonato che mette in anteprima la scusa dei fattori culturali e sociali facendoci apparire come trogloditi bigotti rispetto alle culture civilizzate siamo noi pronti a giustificare, tergiversare e mal considerare fenomeni dilaganti e preoccupanti!!!

Sicuramente dal punto di vista legislativo non ci troviamo in una posizione avanzata rispetto alla considerazione del problema. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada, hanno cercato, nel corso degli anni, di sviluppare una legislazione, sul problema del molestatore assillante, la **giurisprudenza Americana**, è stata la prima ad affrontare specificatamente il problema della definizione dello stalking. Nel 1992 il Congresso degli Stati Uniti ha deliberato che la massima autorità giudiziaria della federazione, l'Attorney General, attraverso il National Institute of Justice, conducesse ricerche sul fenomeno e sviluppasse un modello legislativo anti-stalking costituzionale e applicabile nelle singole legislazioni degli stati membri. Entro la fine del 1994 tutti gli Stati hanno approvato la legge anti-stalking.

La maggior parte di esse definiscono lo stalking come "L'intenzionale, malevolo e persistente comportamento di seguire o molestare un'altra persona". Alcuni stati chiedono che insieme alla molestia esista una "minaccia credibile" e che sia verosimile che il persecutore possa attuare la minaccia, per essere perseguito.

Alcuni stati, in mancanza della minaccia esplicita prevedono pene meno gravi trattandolo come semplice molestia.

In Italia? In Italia le condotte degli stalker fino a meno di due anni fa, venivano considerate penalmente rilevanti, quando integravano la fattispecie prevista **dall'art. 660 c.p.**, sul reato sessuale. *In armonia con la nostra cultura penalistica*, la molestia assillante non si ascriveva all'interno di questo reato, ma si manifestava al massimo come **semplice contravvenzione** fino a un comprovato atto della molestia stessa (un esempio rientrante in questi casi è la violenza fisica). Nella scorsa legislatura, il 15 gennaio 2008, nell'ambito del più ampio "pacchetto anti violenza" era stato approvato, finalmente, dalla Commissione di Giustizia della Camera dei Deputati, il disegno di legge relativo al reato di atti persecutori, tale schema licenziato il 18 giugno appena trascorso per lasciare il campo al nuovo disegno legge approvato dal Consiglio dei ministri, ne riprende le linee di fondo.

Il disegno, infatti, prevede che con l'introduzione dell'art 612 bis 1 c.p. (atti persecutori) venga criminalizzato lo stalking.

L'articolo è difatti inserito nel titolo dedicato ai delitti contro la libertà morale, si apre con una riserva relativamente indeterminata, che fa salva l'applicazione di reati più gravi, i limiti edittali da 6 a 4 anni di reclusione, manifestano chiaramente la volontà di repressione severa delle condotte di molestia che fino a questo momento venivano narcotizzate con l'art. 660c.p.

Fino a 4 anni di reclusione le pene previste, fino all'ergastolo se le minacce si concretizzano e la vittima muore. La proposta è stata portata in Cdm dai ministri della Giustizia Angelino Alfano e da quello delle Pari Opportunità Mara Carfagna. "L'introduzione del reato di stalking mette l'Italia al passo con gli altri paesi che hanno già legiferato in proposito" ha detto la Carfagna, "la tutela delle vittime delle molestie insistenti è necessaria per la prevenzione di violenza sessuale e omicidi passionali".

La fattispecie incriminando condotte reiterate di minaccia e molestie si ascrive nella cornice dei così detti reati abituali a forma libera.

Data, quindi, la collocazione del delitto nel titolo posto a presidio della libertà morale, il reato è perseguibile a querela, salvo il fatto che le circostanze siano connesse ad altro delitto più grave perseguibile d'ufficio ovvero commesso da soggetto ammonito dal questore e normalizzato nell'art.2 dello schema di disegno legge.

Nel frattempo, che non venga proposta querela, la molestata/o può esporre istanza al questore per il suddetto ammonimento che verrà oralmente esposto all'agente del fatto invitandolo ad avere un contegno in linea con le prescrizioni normative vigenti pena l'emissione a suo carico di provvedimenti restrittivi.

Ciò rende applicazione al principio di sussidiarietà in primis, e di applicazione della legge penale come extrema ratio, ma soprattutto risponde a ragioni di opportunità, si pensi, ad esempio, all'ipotesi che ciò avvenga in luogo di lavoro, al fine di evitare l'esacerbazione degli animi con l'apertura di un procedimento penale.

Il disegno di legge prevede, per altro riforme al codice di procedura penale circa l'acquisizione dei mezzi prova, ammettendo l'utilizzo d'intercettazioni nei procedimenti relativi agli atti persecutori e le misure cautelari introducendola nuova ipotesi art.282 ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). Non resta che tenersi aggiornati sull'iter parlamentare in cui incapperà il provvedimento.